

MISURA 223

1. Titolo della misura

Primo imboscamento di superfici non agricole

2. Articoli che riguardano la misura

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto iii e sottosezione 2, Articolo 42 e 45 del Regolamento CE 1698/05

Paragrafo 5.3.2.2.3 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

223

4. Motivazione dell'intervento

La Puglia è una regione che presenta diversi comuni (ad esempio Trani, Barletta, Andria, Molfetta) ad elevata densità abitativa ed un bassissimo indice di boscosità. A ciò si aggiunge un'attività estrattiva piuttosto fiorente soprattutto nell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (area della pietra di Trani) dove molte cave, non più coltivate da decenni, risultano dismesse e versano in stato di abbandono, con forti impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente. In tali aree non agricole, pertanto, si intende intervenire con il primo impianto di boschi sia per un miglioramento paesaggistico del territorio, sia per apportare un contributo concreto alla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all'emissione di gas ad effetto serra, oltremodo accentuati nei predetti ambienti periurbani.

5. Obiettivi della misura

Gli obiettivi prioritari della misura sono:

1. riduzione dei Gas serra,
2. tutela del territorio.

Dai predetti obiettivi discendono i seguenti obiettivi specifici:

1. Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incrementare la fissazione di CO₂
2. Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

6. Campo d'azione

Il primo imboscamento delle superfici non agricole è un intervento "innovativo" di grande interesse da parte della politica forestale regionale.

La tipologia d'intervento è rappresentata dal "*Bosco permanente*".

La misura prevede due tipologie di azione:

Azione 1 – bosco periurbano (non urbano)

In questa azione, il primo imboscamento sarà realizzato, dietro presentazione di

apposito progetto forestale contenente gli elementi tecnici e amministrativi che saranno definiti in sede di bando regionale, prioritariamente con latifoglie autoctone miste (a dominanza di querce), con 1.200 piante ad ettaro, che tenderanno a riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali naturali tipici della zona interessata dagli interventi. Saranno escluse dall'imboschimento specie forestali suscettibili agli incendi boschivi come le resinose.

Gli interventi previsti dalla presente azione dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" e Direttiva "Habitat").

L'azione non si attiva nei terreni agricoli incolti, al fine di evitare che possano essere oggetto di interventi aree che, nel corso degli anni, si sono evolute verso ecosistemi naturali.

Il vincolo forestale è permanente. L'area di intervento minima ammessa al sostegno è di 1 ettaro. Tale dimensione è giustificata dalla effettiva disponibilità di terreni contigui idonei all'azione ed è comunque pienamente funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'azione.

Azione 2 – bosco extraurbano

L'azione prevede, dietro presentazione di apposito progetto forestale contenente gli elementi tecnici e amministrativi che saranno definiti in sede di bando regionale, la creazione di nuovi impianti in particolari aree regionali e precisamente in aree di cave dismesse, prioritariamente in provincia di Bari (area della pietra di Trani), di Foggia (area della pietra di Apricena) e di Lecce (area delle cave di tufo).

Il primo imboschimento verrà effettuato con specie arboree autoctone di latifoglie (prevalentemente querce) e con specie arbustive ed arborescenti tipiche della macchia mediterranea, previa accurata preparazione del suolo di cava.

Inoltre, sarà realizzato prioritariamente con latifoglie autoctone miste (a dominanza di querce), con 1.200 piante ad ettaro, che tenderanno a riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali naturali tipici della zona interessata dagli interventi. Saranno escluse dall'imboschimento specie forestali suscettibili agli incendi boschivi come le resinose.

Gli interventi previsti dalla presente azione dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità della zona Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" e Direttiva "Habitat").

L'azione non si attiva nei terreni agricoli incolti, al fine di evitare che possano essere oggetto di interventi aree che, nel corso degli anni, si sono evolute verso ecosistemi naturali.

Il vincolo forestale è permanente. L'area di intervento minima ammessa al sostegno è di 1 ettaro.

7. Localizzazione

La Misura si attiva su tutto il territorio regionale in aree:

1. periurbane (aree industriali dismesse, aree non agricole in ambiente periurbano);
2. extraurbane (cave abbandonate).

Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo e i terreni agricoli incolti.

Nelle zone Natura 2000 il primo imboscamento di superfici non agricole sarà realizzato se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito e comunque nel rispetto delle direttive "Habitat" ed "Uccelli".

8. Beneficiari degli interventi

Il sostegno in oggetto è concesso ai proprietari, detentori o possessori di superfici in base a legittimo titolo e loro associazioni, società o altri soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato.

Comuni e loro associazioni (Comunità Montane).

Atri Enti pubblici.

9. Disposizioni e criteri per l'individuazione delle aree da imboscire

Ai fini dell'applicazione della presente misura si applicano le definizioni di foresta e zona boschiva riportate all'art. 30, paragrafi 2 e 3 del Reg. CE 1974/2006.

Per foresta si intende un'area di dimensione superiore a 0,5 ettari, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese le zone in via di rimboscamento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore ai 5 metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

Fanno parte delle foreste le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilabili alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a 20 metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.

Per zona boschiva si intende un'area non classificata come foreste, di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

10. Disposizioni che assicurano il soddisfacimento delle condizioni locali da parte delle misure pianificate e la compatibilità con i requisiti ambientali, in particolare con la biodiversità

Tutti i nuovi impianti della tipologia "bosco" dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone, da scegliersi tra le specie consigliate dal Settore Foreste della Regione Puglia per provincia d'intervento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella

facies arborea che arbustiva, è consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (olivastrò, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, filirea, terebinto, ginestra, tamerice, etc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

L'insieme di tutte le condizioni su esposte consente di garantire che gli interventi siano adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, preservino l'equilibrio tra silvicoltura e fauna selvatica.

Gli interventi che si andranno a realizzare apporteranno, inoltre, un contributo positivo in termini di riqualificazione del territorio forestale regionale, nel rispetto della corretta sostenibilità ambientale.

11. Descrizione della metodologia per la determinazione dei costi di impianto.

L'entità del sostegno è stata definita sulla base di specifici calcoli economici di seguito riportati. Per quanto riguarda i costi di imboscamento di terreni non agricoli si è fatto riferimento ad indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Settore Foreste (prospetto A).

Le voci di costo direttamente collegate alla realizzazione dell'imboscamento, sono di seguito elencate:

- 1) Costi di impianto:
 - a. preparazione del terreno (con eventuale riporto);
 - b. squadratura del terreno;
 - c. apertura buche per messa a dimora piantine;
 - d. acquisto e fornitura piantine forestali autoctone;
 - e. pacciamatura;
 - f. messa a dimora piantine forestali autoctone;
 - g. opere accessorie (staccionata in legno, camminatoi, ecc.).
- 2) Spese generali (12% dell'importo massimo ammissibile).

Prospetto A - Costi massimi d'impianto per la tipologia "bosco in ambiente urbano: foresta periurbana" (valori in Euro)

Voci di costo	Costo per Pianta ad Costo per		
	pianta	ettaro	Costo per ettaro
Allontanamento di materiale di qualsiasi genere nell'area d'intervento	0,5	1.200	600,0
Apertura buche meccanicamente	1,1	1.200	1.320,0
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,0	1.200	1.200,0
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,0	1.200	1.200,0
Opere accessorie (staccionata in legno, camminatoi, ecc.)	1,0	1.200	1.200,0
TOTALE COSTI	4,6	1.200	5.520,0

Prospetto B - Costi massimi d'impianto per la tipologia "bosco in ambiente extra-urbano: recupero cava dismessa" (valori in Euro)

Voci di costo	Costo per Pianta ad Costo per		
	pianta	ettaro	ettaro
Allontanamento di materiale di qualsiasi genere nell'area d'intervento	0,5	1.200	600,0
Riporto di terreno vegetale	3,0	1.200	3.600,0
Apertura buche manualmente	0,8	1.200	960,0
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,0	1.200	1.200,0
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,0	1.200	1.200,0
Opere accessorie (staccionata in legno, camminatoi, ecc.)	1,0	1.200	1.200,0
TOTALE COSTI	4,60	1.200	8.760,0

Solo per i costi di impianto e solo se i beneficiari sono proprietari privati, Comuni o loro associazioni o enti di diritto pubblico, potranno essere concessi anticipi nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari al 110% dell'importo concedibile. Conformemente a quanto disposto all'articolo 56, paragrafo 2 del Regolamento CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. 363/09, la concessione dell'anticipo fino al 50% dell'aiuto pubblico riguarda gli investimenti per i quali la decisione di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010.

12. Intensità dell'aiuto per la determinazione del sostegno

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,75%

Massimali ed Entità dell'aiuto

Aiuti all'impianto

Il costo di imboscamento verrà riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i massimali – per voce di costo e totali – indicati nei prospetti precedenti.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto copre l'80% dei costi ammissibili:

- zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. CE 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE 1698/05;
- zone non agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto copre il 70% dei costi ammissibili.

Nelle zone di proprietà pubblica l'entità dell'aiuto copre il 100% dei costi di impianto.

In sintesi:

Tipologia di intervento	Aiuto all'impianto (euro)(*)		
	Costo massimo ammissibile	Massimale 80%	Massimale 70%
aree periurbana (aree "a verde", aree industriali dismesse)	5.520,0	4.416,0	3.864,0
area extraurbana (recupero cave abbandonate)	8.760,0	7.008,0	6.132,0

(*) Al massimale erogabile dell'aiuto all'impianto bisogna aggiungere il 12% delle spese generali

13. Entità dell'aiuto

Il sostegno delle spese di impianto è pari al 70% del montante degli investimenti eleggibili, elevato all'80% nelle zone svantaggiate, in quelle Natura 2000, in quelle montane. Nelle zone di proprietà pubblica l'entità dell'aiuto copre il 100% dei costi di impianto.

14. Collegamento delle misure proposte con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Comunitaria in materia di Foreste

La presente misura è pienamente coerente con la programmazione forestale nazionale (D.Lvo 227/2001) e con quella regionale (Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007. DGR n. 1968 del 30/12/2006) che segue gli indirizzi nazionali in materia di conservazione dell'ambiente forestale, della sua gestione e dell'incentivazione all'uso delle risorse naturali.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649: "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed è coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda a quanto riportato nelle disposizioni comuni a diverse misure forestali.

15. Coerenza con i piani di protezione delle foreste per le aree classificate ad alto o medio rischio d'incendio e agli elementi che assicurano la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione

La misura opera nel rispetto del piano antincendio regionale (D.G.R. n. 2004 del 30/12/2005, prorogato fino al 31/12/2007 con DGR n. 576 del 15/05/2007), redatto ai sensi del Reg. CEE 2158/92 approvato dalla Commissione Europea e valido sino al dicembre 2007. In tale Piano sono definite le aree della Puglia ad alto e medio rischio d'incendi e gli interventi da porre in essere sia per la prevenzione che per la lotta attiva agli incendi boschivi.

Per ulteriori precisazioni si rimanda a quanto riportato in un paragrafo precedente relativo alle disposizioni comuni a diverse misure forestali.